



**ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE
DI GATTATICO/CAMPEGINE**

Via Gramsci, 29 – 42043 GATTATICO (RE) - Tel. 0522/678282 – Fax 0522/900219
Indirizzo posta elettronica su INTRANET: REIC82300P ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI
<REIC82300P@ISTRUZIONE.IT>

E-mail: icgattaticocampegine@libero.it – Pec: reic82300p@pec.istruzione.it

Codice meccanografico REIC82300P

Codice fiscale 80015330352 Distretto Scolastico di Montecchio n. 009

Circ. 31/23

Gattatico, 23/09/2023

Ai genitori degli alunni

p.c.

Ai docenti

Al DSGA

All'Albo, agli atti

OGGETTO: requisiti frequenza per validità anno scolastico

Per gli ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO l'art. 5 del D. Lgs. n. 62/2017 stabilisce che “ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (comma 1). Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione (comma 2)”.

Facendo seguito a quanto previsto dalla norma sopra riportata, il Collegio dei docenti del nostro Istituto ha deliberato in data 04/09/2023 le seguenti deroghe, cioè tipologie di assenze che **non** andrebbero ad incidere negativamente sul computo del numero massimo di assenze effettuabili dagli alunni nel corso anno scolastico:

- ✓ gravi e documentati problemi di salute;
- ✓ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- ✓ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Firmato digitalmente da Prof.ssa Raffaella A. L. Savino, Ph.D.

Con la precisazione che le deroghe sono valide per tutti gli alunni, quindi anche per gli ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, si coglie l'occasione per ricordare ai genitori il dovere di far rispettare l'assolvimento dell'obbligo scolastico ai propri figli, obbligo che nell'attuale ordinamento riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni (L. n. 296/2006, D.M. n. 139/2007 e CM n. 101/2010). In caso di assenze protratte la scuola attiverà le procedure previste, cioè segnalerà le singole situazioni di inosservanza alle autorità competenti, affinché possano procedere con le necessarie verifiche ed ammonizioni.

Da quanto sopra consegue, inoltre, che eventuali comunicazioni di assenze dovute a **soggiorni all'estero** non avranno alcun valore giustificativo in quanto tali assenze **NON rientrano tra le deroghe previste dal Collegio dei docenti**; al contrario, tali assenze rientreranno nel computo delle assenze con tutte le conseguenze negative che ne potrebbero derivare in termini di mancato raggiungimento degli obiettivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Raffaella A. L. SAVINO, Ph. D.